

COMUNE DI QUINTANO

Provincia di Cremona

Adunanza del **28.04.2026** n° 14

Codice Ente: **10781 6 QUINTANO**

Codice Materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – TASSA DEI RIFIUTI - INTEGRAZIONE**

L'anno Duemilaventisei addì 28 del mese di Aprile alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All' appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1) GUERCILENA Elisa	x	
2) BONETTI Fabio	x	
3) PANDINI Erika	x	
4) VANELLI Alessandro	x	
5) FONTANA Igor		x
6) MANGIARDI FONTANA Erminio	x	
7) VALOTA Ilaria	x	
8) ANTONELLI Paolo	x	
9) DEL PRIORE Leonardo	x	
10) LAZZARI Lorenzo		x
11) BALZARIN Daniela	x	
TOTALE	9	2

Partecipa il Segretario Comunale, Sig.a PANZERA Dott.ssa Irene, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, la Sig.ra GUERCILENA Geom. Elisa in qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all' oggetto sopra indicato.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI – TASSA DEI RIFIUTI - INTEGRAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.1 comma 738 della L. n.160/2019, dispone che: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

VISTO l'art.52, comma 1 D. Lgs. n.446/1997 il quale stabilisce che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

RICHIAMATO:

- l'Art.53, comma 16, della L. n.388/2000, come modificato dall'Art.27, comma 8, della L. n.448/2001, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'Art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

CONSIDERATO che a fronte del nuovo scenario normativo in materia di Rifiuti con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2022 si era proceduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa dei Rifiuti (Tari);

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione di un'integrazione al suindicato regolamento in relazione alle disposizioni delle delibere ARERA n. 386/2023 e n. 133/2025 in merito alle componenti perequative UR1, UR2, UR e precisamente:

- componente perequativa UR1 - al fine di garantire la copertura di gestione emergenti per effetto dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e relativi costi di gestione;
- componente perequativa UR2 - per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- componente perequativa UR3 - per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti

RITENUTO, altresì, di disciplinare alcune modalità operative relative al bonus sociale rifiuti di cui al DPCM n. 24/2025, alla delibera ARERA 355/2025/R/RIF e TUBR.

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n.267/2000;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2025 avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - Periodo 2026-2028 Nota di Aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2025 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2026.2028 " esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che il Consigliere Del Priore ha proceduto alla presentazione di un emendamento e alla consegna della dichiarazione di voto, allegati alla presente deliberazione, illustrandone i contenuti;

Udita la replica della Sindaca Guercilena, la quale segnala che il voto del proprio gruppo sulla proposta di emendamento sarà contrario, in quanto trattasi di adempimenti già svolti dagli uffici nel rispetto della normativa vigente, manifestando altresì la volontà di non aggravare ulteriormente il carico di lavoro degli stessi.

Il Consiglio procede alla votazione dell'emendamento che, con voti favorevoli n. 2 (minoranza), contrari n. 8, astenuti n. 0, resi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti ed espressi per alzata di mano, risulta non accolto;

Il Consiglio procede quindi alla votazione della proposta

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** l'integrazione al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa dei rifiuti approvato con delibera di C.C n. 33 del 30.12.2022 e come di seguito evidenziato:

.....

Art. 21.1

Componenti perequative

1. *A partire dal 01/01/2024, con delibera n.386/2023/R/rif., ARERA ha istituito due voci di entrata di natura perequativa:*
 - a) *La componente UR1 per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.*
 - b) *La componente UR2 per la copertura dei costi della gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.*
2. *A partire dal 01/01/2025, con delibera n.133/2025/R/rif., ARERA ha istituito una nuova voce di entrata di natura perequativa:*
 - a) *La componente UR3 destinata a coprire le agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate.*
3. *Le componenti perequative sono applicate ad utenza e deliberate da ARERA.*

.....

Art. 29.1

Bonus sociale per i rifiuti

1. *Dall'anno 2025, con DPCM n 24/2025, è stato introdotto il cd "bonus sociale per i rifiuti" in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani che si trovino in condizioni di economico-sociali disagiate, effettive e documentate, accertate tramite la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) presentata dal dichiarante al fine di ottenere l'attestazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare, e resa disponibile al Comune tramite SGATE. L'agevolazione destinata alle utenze domestiche consiste in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) al lordo delle componenti perequative ed escluso il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)*
2. *L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto automaticamente (senza preventiva presentazione della domanda) ai nuclei familiari delle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:*

- *ISEE non superiore ad € 9.530,00, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale.*
- *il soggetto/richiedente, o un componente maggiorenne del proprio nucleo familiare, deve essere titolare di una utenza TARI e deve essere residente stabilmente nell'immobile a cui l'utenza è collegata;*
- *qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI (cioè possieda più unità immobiliari), l'agevolazione viene applicata solo all'unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.*
- *regolarità nei pagamenti pregressi: il contribuente deve essere in regola con il pagamento della TARI negli anni precedenti (5 anni precedenti calcolati dall'anno di erogazione del bonus)*

Il bonus è finanziato attraverso la nuova componente perequativa applicata a tutte le utenze (domestiche e non domestiche) UR3. Questa componente alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

3. Il bonus verrà erogato interamente nella prima rata utile del ruolo TARI o erogato al beneficiario con bonifico bancario, assegno, o altri mezzi che però siano tracciabili per l'utente, qualora la prima rata utile venga emessa successivamente al 30 giugno. Se il bonus supera l'importo della rata, la differenza verrà recuperata nella rata di saldo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento al solo anno in cui è stata presentata la richiesta e non hanno effetto retroattivo e saranno erogate solo se il soggetto richiedente è in regola con i pagamenti delle bollette TARI.

5. Il bonus sociale potrà essere compensato in detrazione ad eventuali debiti relativi alla Tassa Rifiuti, anche di anni precedenti, dell'avente diritto all'agevolazione. Prima di dar corso alla compensazione, l'utente verrà sollecitato, a mezzo pec o raccomandata o notifica, a regolarizzare la propria posizione debitoria entro 40 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione comunale. Decorso tale termine, l'importo del bonus potrà essere trattenuto a compensazione dell'importo rimasto insoluto.

6. In caso di cessazione dell'utenza in regola con il pagamento della TARI (ad esempio per cambio di residenza in altro Comune), il GTRU dovrà comunicare i dati di questi soggetti a SGATE tramite apposita piattaforma entro il 31 luglio. Successivamente sarà CSEA a erogare il bonus sociale direttamente ai beneficiari entro il mese di settembre.

2. **DI DARE ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni in materia di Tassa dei rifiuti (Tari);
3. **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n.267/2000;
4. **DI INSERIRE** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile in sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Guercilena Geom. Elisa

Il Segretario Comunale

F.to Panzera Dott.ssa Irene

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Quintano, li 11 MAG. 2026

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, c. 1°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Panzera Dott.ssa Irene

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Quintano, li 11 MAG. 2026



Il Segretario Comunale
Panzera Dott.ssa Irene

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3°, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Quintano, li

Il Segretario Comunale
.....